

Crisi d'impresa: controlli societari più ampi per le società a responsabilità limitata

Úæîã äæÜäæäÜ @ÖZÄM, ä^!• äeÄ^|Üä { [] } çÄ|ä) æ^ÖÖ[ç|'^&[{ { '^!&äqä çæä Ä [] } : æÄ T æä ÄÖä [ÄÖ[ç|'^&[{ { '^!&äqä çæä Ä äæ [

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Tavola di confronto sulle novità del Codice civile

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza estende i controlli societari alle società a responsabilità limitata che per due esercizi consecutivi hanno superato anche uno solo dei limiti di attivo e di ricavi (2 milioni di euro) e di dipendenti (10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio). Si registra, così, un ampliamento della platea delle imprese che dovranno dotarsi di un organo di controllo: collegio sindacale, revisore, sindaco unico. Secondo il legislatore, una maggiore trasparenza dell'informazione contabile andrà a beneficio dell'intero sistema economico e sociale, garantendo una migliore e più tempestiva gestione delle crisi. Un vantaggio di gran lunga superiore rispetto al costo che le società devono sostenere per dotarsi di tali organi.

A tutela degli stakeholder, il legislatore ha previsto un **articolato sistema di controlli** che riguardano, da un lato, l'osservanza delle norme di legge relative alla redazione del bilancio e quindi l'affidabilità dell'informativa contabile in conformità ai principi contabili di riferimento, e dall'altro l'osservanza della legge e dello statuto.

In relazione al controllo di legalità, ai fini della **tutela dell'integrità del capitale** assume particolare importanza la vigilanza sulla tempestiva attuazione dei provvedimenti obbligatori in caso di perdite significative, tali da pregiudicare la continuità aziendale.

Leggi anche [Codice della crisi d'impresa: in vigore le modifiche al diritto societario](#)

Doveri del collegio sindacale

La funzione di **controllo del bilancio** rientrava originariamente fra i doveri del collegio sindacale previsti dall'art. 2403 c.c., la cui formulazione iniziale imponeva a tale organo l'obbligo di "accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale".

A seguito della riforma del diritto societario apportata con il D.Lgs. n. 6/2003 fu introdotto l'istituto del "**controllo contabile**" di cui all'art. 2409-bis c.c., successivamente sostituito dalla "**revisione legale**", funzione distinta dalla vigilanza anche se esercitabile dal medesimo organo, e cioè dal collegio sindacale se composto da revisori iscritti nell'apposito registro, per le società non tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Il collegio sindacale incaricato della sola funzione di vigilanza conserva la responsabilità di esprimere il consenso all'iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale e dell'avviamento, e di sottoporre ai soci la relazione sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri nonché le osservazioni e le proposte sul bilancio, acquisendo preliminarmente dai revisori le informazioni relative all'esito dei controlli da essi svolti.

La concreta applicazione delle norme in materia di **informazione contabile** risulta così sottoposta al giudizio di **professionisti qualificati**, in conformità con il quadro giuridico europeo e con la prassi internazionale.

L'attuazione da parte degli organi sociali dei provvedimenti a **tutela del capitale** e della **solvibilità aziendale** è soggetta alla vigilanza dell'organo di controllo, che nel sistema di governance tradizionale è costituito dal collegio sindacale.

Ai sensi dell'art. 2409-septies c.c. il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti, garantendo così il **corretto funzionamento del sistema dei controlli societari**.

Novità del Codice della crisi sui controlli per le srl

Prima dell'approvazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.L. n. 14/2019), al rigoroso sistema di controlli previsto dal legislatore sfuggivano le numerose società a responsabilità limitata che non superavano due dei parametri relativi ai ricavi (8,8 milioni di euro), all'attivo (4,4 milioni di euro) e al numero di dipendenti (50 occupati in media durante l'esercizio) previsti dall'art. 2435-bis c.c.

La **trasparenza dell'informazione contabile** fornita dalle società che non superavano tali parametri dimensionali risultava poi notevolmente compromessa dalla **carezza informativa** consentita nel **bilancio abbreviato**, che può omettere il rendiconto finanziario e non essere accompagnato dalla relazione sulla gestione.

Tale falla nel sistema dei controlli societari è stata ulteriormente allargata negli anni 2011 e 2012 a seguito delle modifiche all'art. 2477 c.c. approvate con procedura d'urgenza sotto la spinta dell'emergenza finanziaria, con il dichiarato scopo di ridurre gli oneri per le società.

Tali modifiche, tuttavia, hanno prodotto l'effetto di indebolire la disciplina del controllo societario consentendo alle società a responsabilità limitata, anche di rilevanti dimensioni, di sottrarsi alla vigilanza obbligatoria del collegio sindacale ovvero del sindaco unico.

A fronte di un modesto risparmio nei bilanci delle società interessate, è stata così pregiudicata l'applicazione generalizzata del sistema dei controlli creato dal legislatore nel corso di svariati anni a seguito di approfonditi dibattiti tecnici.

Il Codice della crisi **estende**, invece, i **controlli societari** alle società che per due esercizi consecutivi hanno superato anche uno solo dei limiti di attivo, ricavi e dipendenti, notevolmente ridotti rispettivamente a 2 milioni di euro (sia per l'attivo sia per i ricavi) e 10 dipendenti occupati in media.

Tabella di confronto delle novità

Articolo 2477 del Codice civile	
Testo previgente	Testo modificato dall'art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019

[3] La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

[3] La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato **due dei limiti** indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

[4] L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi **almeno uno dei seguenti limiti**:

1) **totale dell'attivo** dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) **ricavi delle vendite e delle prestazioni**: 2 milioni di euro;

3) **dipendenti occupati** in media durante l'esercizio: 10 unità.

[4] L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Ciò costituisce una condivisibile inversione di rotta da parte del legislatore che ora prevede l'applicazione dei **controlli societari** ad una **platea di imprese molto più ampia**.

Si riconosce, quindi, a differenza di quanto avvenuto nel recente passato, che il beneficio atteso per l'intero sistema economico e sociale dalla **migliore e più tempestiva gestione delle crisi** connessa con la presenza degli organi di controllo è di gran lunga superiore al costo che le società devono sostenere per dotarsi di tali organi e al costo che sosterebbero le imprese e indirettamente il sistema economico in caso di crisi.

Non si può che condividere in proposito quanto recentemente e con forza affermato da autorevole dottrina (Paluchowski): "è chiaro che l'imprenditore italiano, insofferente ai controlli in genere, percepisce questi soggetti come inutili sovrastrutture, moltiplicatrici di costi, ma la scommessa del successo di questa legge sta nel renderli consapevoli della loro utilità, tale da giustificare i costi presenti e abbattere in prospettiva quelli futuri della lotta alla crisi (che sono rilevanti)", e ancora "è logicamente indispensabile per rendere evidente la più grossa novità del codice che, timidamente si era affacciata in precedenza ma ora è affermata a chiare lettere: non può più pensarsi ragionevolmente che l'attività imprenditoriale di qualunque dimensione essa sia, possa essere gestita come lo è stata in passato. Vi è l'assoluta necessità che la creatività non regimentata ed il pressapochismo «spannometrico» tipici della gestione delle imprese italiane cessino".